

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 23

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

(Legge di pura modifica all'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17)

Bollettino Ufficiale n. 43 del 17 maggio 1993

Art. 1

Modificazione

1. Il comma 4 dell'art. 2 della LR 18 luglio 1991, n. 17, è sostituito dal seguente:

"4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale. ".

Art. 2

Integrazioni

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della LR 18 luglio 1991, n. 17, sono inseriti i seguenti commi:

"4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alle tariffe e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.

4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. E' fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento. ".

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.